

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1945

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI, FERRARI SILVESTRO, MAROLI, CAVIGLIASSO,
CAPPELLI, PISICCHIO, FIORI GIOVANNINO, SCAIOLA**

Presentata il 31 luglio 1980

Riapertura straordinaria dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 341, e modifiche alla legge stessa, in materia di riconoscimento della qualifica di partigiano e di esame delle proposte di decorazione al valor militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, sulla riapertura dei termini previsti per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e per l'esame delle proposte di decorazione al valor militare per fatti avvenuti nel corso della guerra di liberazione 1943-1945, in deroga al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 (*Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1945, n. 109) stabilendo agli aventi diritto, un termine di mesi sei, ha accordato un periodo di tempo assai limitato per la presentazione delle domande. Infatti la brevità di tempo concesso ha condizionato gli aventi diritto in maniera tale che molti beneficianti han-

no presentato in ritardo le rispettive documentazioni oppure non sono stati in grado di reperire in tempo utile documenti che possono dimostrare la loro legittima appartenenza alla lotta di liberazione.

Per converso molti non hanno voluto approfittare, dopo la parentesi partigiana, di beneficiare e si sono immessi nella vita privata senza nulla chiedere, come il generale romano che si ritirava alla vita dei campi, dopo aver dato alla patria il proprio contributo.

Per una equa giustizia verso chi ha portato una valida adesione ed un generoso apporto durante la Resistenza e poter

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

essere onorato con una decorazione, è necessario ed opportuno concedere una ulteriore proroga per la presentazione delle domande.

Non deve essere dimenticata, altresì, anche la categoria degli internati civili e militari, che hanno donato sacrifici e sangue al servizio della Patria, non inclusi ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa.

Allo scopo di compiere un atto doveroso verso chi ha collaborato all'elevazione materiale e morale della Patria, si propone, senza aggiungere più illustrative ed altisonanti parole, l'approvazione della presente proposta di legge che vuole essere d'integrazione ed utilmente prorogare i termini previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 341.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In via straordinaria sono riaperti i termini previsti dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

I termini per l'esame delle proposte di decorazione al valor militare sono, analogamente ed in via straordinaria, prorogati per lo stesso periodo previsto dall'articolo 1.

ART. 3.

Nell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, sono aggiunte le categorie degli internati civili e militari.

ART. 4.

Le domande corredate dai documenti per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, già pervenute al competente Ministero, sono riammesse in istruttoria per effetto della presente legge.